



The Digital Rights Delusion

Frascati, INFN

8 giugno 2023







Andrea Monti

Avvocato cassazionista

Professore incaricato di Digital Law nell'università di Chieti-Pescara




Chi sono e perché potrebbe interessarvi ascoltare quello che ho da dire



Agenda

- **Introduzione**
- **Una questione di metodo**
- **Cosa significano *Digital Law* e *Digital Right***
- **Alcuni *caveat***
- **Alcuni luoghi comuni**
- **Alcuni pericoli**
- **Potere e Diritto**
- **Quali sono i Digital Right?**
- **Dai Digital Right ai Technology-affected Right**
- **Sicurezza nazionale, “Privacy”, AI e tutto il resto**
- **Conclusioni**

Nota sui diritti d'autore: queste slide sono opera di Andrea Monti - amonti@unich.it e la riproduzione è riservata. Le immagini sono usate in qualità degradata e per sole finalità didattiche nell'ambito degli usi liberi di cui alla L. 633/41, senza scopo di lucro. Dove è stato possibile è stata attribuita la titolarità autoriale. Eventuali titolari di diritti d'autore non indicati nelle slide possono chiedere l'integrazione scrivendo alla mail sopra indicata.



Una questione di metodo

1. Accettate quello che dirò con spirito critico
2. Partite dal presupposto che ho torto o che sto sbagliando
3. Cercate argomentazioni controfattuali alle tesi che propongo
4. Verificate le fonti delle *authority* che cito

Esposizione della tesi

La prima parte di questa presentazione è dedicata alla dimostrazione della tesi sulla quale è costruito il ragionamento, che verrà empiricamente verificato nella seconda

Tesi


**I digital right non esistono in quanto tali
Sono un reboot del diritto naturale,
Hanno natura ideologica
Costituiscono uno strumento per privare le persone
del “diritto di decidere cosa è diritto”**

Cos'è il Potere


1. Il Potere è la capacità di fare sì che gli altri facciano effettivamente quello che vorremmo facessimo
2. Si manifesta in ogni ambito della vita sociale, nella famiglia, nelle relazioni personali, nel posto di lavoro, nel rapporto fra cittadini e Stato e in quello fra Stati
3. Le fonti del Potere sono diverse. Per quanto riguarda il rapporto fra Stato e cittadino, se ne possono individuare sei:
 1. Forza fisica—>controllo sull'esercito e sulla polizia
 2. Ricchezza—>controllo sulla moneta—>criptovalute
 3. Potere dello Stato—> uso della legge e della burocrazia
 4. Norme sociali—>softpower—> riti pubblici e privati
 5. Idee(ologie)—>"social drive"—>religione, filosofia, attivismo
 6. Folle—>un gran numero di persone portatrici di un interesse generano potere—>Einstein e l'obiezione di coscienza

Eric Liu *How to understand power* - TED-ed 2014


Anatomia (teorica) del potere istituzionale




Anatomia (pratica) del potere istituzionale





Il grafico del potere (versione semplificata)



Il grafico del potere (variabili aggiuntive)



Come funziona la sicurezza nazionale?



Il ruolo del Segreto



La dialettica del Segreto



Investigative Journalism



Access information Right



Whistleblowers



Leakers and Leak Brokers



National Security Secrets



Confidential Sources



Criminal Investigation

Regolare il Potere

Il problema della Democrazia

Quali regole dobbiamo adottare per evitare che un solo soggetto prenda il potere assoluto e lo consacri in leggi e regole a proprio uso e consumo?

Il Primato della Legge

- Il principio *Legum servi sumus ut liberi esse possimus* è stato espresso nel 66 a.C. da Cicerone, come argomento difensivo nella *Pro Cluentio*
- La positivizzazione del concetto di *Rule of Law* è contenuta nella *Magna Charta* del 1215, che rifiutava l'idea di un monarca dal potere privo di qualsiasi controllo
- Possiamo definire il *Rule of Law* come il limite imposto da un contratto sociale al potere assoluto del monarca
- Perché il *Rule of Law* possa funzionare, è necessario che il potere sia realmente condiviso con i consociati, altrimenti diventa ***Rule by law***

Dal Diritto alla Legge (e ritorno)

- **La Legge attribuisce/riconosce Diritti**
- **Ma il termine “diritto” ha due significati:**
 - *prerogative attribuite dalla Legge a una categoria di soggetti*
 - *rivendicazione sociale sostenuta da un numero sufficientemente grande di individui tale da costringere i rappresentanti politici a riconoscerne la giuridicità*

Alcuni luoghi comuni

A differenza del passato, oggi la tecnologia ha cambiato la società

Non è vero. Ogni epoca ha avuto le sue rivoluzioni tecnologiche, dal fuoco, alla ruota, al vapore, al volo umano, all'energia atomica, ciascuna ha influito sul sistema dei diritti

La tecnologia è più veloce del diritto

Non è vero. Nella stragrande maggioranza dei casi le norme esistenti sono applicabili direttamente, oppure tramite le regole dell'interpretazione

L'internet pone problemi di giurisdizione

Non è vero. Il diritto internazionale pubblico e privato regolano da sempre i rapporti fra soggetti stranieri. Il problema vero è l'assenza di sistemi transnazionali rapidi ed economici per la risoluzione delle dispute

La tecnologia crea nuovi soggetti giuridici come nel caso dell'AI

Non è vero. Le regole sulla soggettività giuridica rimangono tal quali. Solo gli esseri umani possono godere di diritti ed essere sottoposti ad obblighi

Abbiamo bisogno di un'etica delle tecnologie

Vero, ma non rilevante. Le norme arrivano dopo che gli aspetti etici sono definiti dalla negoziazione politica, frutto di diverse posizioni dei diversi *stakeholder*.

Alcuni *debunk*

La cibernetica studia l'interazione fra uomo e macchina

N. Wiener *Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the Machine* (1948)



There is no such thing as “cyberspace”

*As I stared at it in red Sharpie on a yellow legal pad
my whole delight was that it meant absolutely nothing*

William Gibson, autore di *Neuromancer*



Non c'è nessun “Mr Internet”

Ciò che chiamiamo “The Internet” è il risultato della convenzione tecnica per la quale tutti utilizzano la stessa *suite* di protocolli: il TCP/IP

L'internet può essere controllato e spento

Ogni Stato ha il potere di disconnettere le reti pubbliche di telecomunicazioni

L'internet non è senza frontiere

L'interconnessione internazionale delle reti di telecomunicazioni non significa che i confini e i controlli politici abbiano cessato di esistere

L'uso dei prefissi “digital” e “cyber” non crea nuovi diritti

L'uso spregiudicato e irrazionale dei prefissi “cyber” e “digital” ha causato l'abbandono del rigore nella scrittura e nell'interpretazione delle norme

Alcuni pericoli

Regolamentazione del caso singolo

Si mettono (scompagnate) “pezze a colore” sui problemi che si manifestano di volta in volta, senza affrontarli inquadrandoli in termini generali

“Scorciatoie” causate da inadeguatezza normativa o scarsa competenza

Difficoltà operative e contingenti diventano la giustificazione per forzare il modo in cui sono interpretate le norme

Reinvenzione della ruota

Particolarmente in ambito comunitario vengono proposte direttive e regolamenti i cui contenuti già sono concettualmente presenti nei singoli sistemi nazionali

Balkanizzazione del sistema normativo

L’emanazione e l’applicazione di norme senza considerarle nella loro interazione con il sistema giuridico provoca contraddizioni e blocchi

Espansione incontrollata dalla *softlaw*

Linee guida, *white paper* e via discorrendo diventano (indirettamente) fonti vincolanti

Cosa significa *Digital Law*

1. Non esiste una definizione consolidata della materia “Digital Law”
2. In generale, il termine indica lo **studio dell’impatto che le tecnologie dell’informazione hanno avuto sulle varie branche del diritto**, da quello pubblico a quello privato
3. Nello specifico, e ai fini del corso, per **Digital Law** intendiamo **il modo in cui i fenomeni economici e tecnologici incidono sul sistema dei diritti e sul funzionamento dello Stato**.
Questa definizione operativa non ne preclude altre, anche di contenuto diverso
4. Di conseguenza, applicando categorie tradizionali, possiamo **distinguere** una **Public Digital Law** e una **Private Digital Law**
5. Gli **ambiti tecnologici** della **Digital Law** sono: costruzione di macchine autonome (che non significa “intelligenti”), sviluppo di software e algoritmi, creazione di infrastrutture di rete, erogazione di servizi *over the top*

Cosa significa *Digital Right*

1. Anche in questo caso non esiste una definizione consolidata del concetto di “Digital Right”
2. Storicamente, il termine comincia a diffondersi agli inizi degli anni '90 del secolo scorso con la creazione di NGO americane con la *Electronic Frontier Foundation*
3. In Italia il primo utilizzo sistematico e il primo approccio contenutistico si devono all'Associazione per la **libertà nella comunicazione elettronica interattiva** (ALCEI), la più antica NGO al mondo, al di fuori gli USA, ad occuparsi dell'argomento
4. In termini più generali, specularmente alla definizione operativa di *Digital Law*, il termine **Digital Right** indica quei **diritti fondamentali che sono stati influenzati (nel bene o nel male) dallo sviluppo delle tecnologie dell'informazione**

Quali sono i “Digital Right”? - I

- Tradizionalmente il concetto di Digital Right è associato ai diritti fondamentali della persona o ai diritti umani
- I diritti della persona sono declinati in vario modo a seconda dell’ambito politico o giuridico in cui devono operare: diritti umani, diritti fondamentali, diritti assoluti
- Un giurista di tradizione continentale ha bisogno di rifarsi al diritto positivo - e ai processi dell’interpretazione giuridica - per identificare l’oggetto dell’analisi

Quali sono i “Digital Right”? - II

- La fonte di più alto livello è la **Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo** del 1948, che è priva di reale valore ed efficacia giuridica, se non in termini consuetudinari
- In termini più strettamente normativi, le fonti di riferimento sono nel diritto dei trattati
 - **Convenzione europea dei diritti umani** (1953)
 - **Convenzione internazionale sui diritti civili e politici** (1966)
 - **Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali** (1966)
 - **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea** (Nizza 2000, Lisbona, Strasburgo 2007)

Quali sono i “Digital Right”? - III

- In termini di rigore metodologico è preferibile utilizzare la nozione di **diritti umani** perché la Convenzione europea del 1953 istituisce anche un **controllo giurisdizionale efficace** nei Paesi sottoscrittori, e dunque **genera** anche un **corpo di interpretazione giurisprudenziale**
- In sintesi, la Convenzione europea individua come **diritti umani**
 - *Libertà (individuale, di espressione, di pensiero di associazione, di coscienza)*
 - *Sicurezza e giusto processo*
 - *Vita, integrità fisica, dignità e salute*
 - *Protezione della vita privata e familiare*
- **Gli stessi diritti sono tutelati - direttamente o tramite il processo di costituzionalizzazione dei beni giuridici - dalla **Costituzione italiana****

Quali sono i “Digital Right”? - IV

- Se i **Digital Right equivalgono** ai **diritti umani**, considerata la tipizzazione dei diritti umani contenuta nella Convenzione europea e nella Costituzione italiana, **cosa aggiungono all'attuale corpus juris?**
- Interpretazioni fantasiose basate sull'inversione del rapporto fra mezzo e fine che hanno provato a configurare l'accesso alla rete internet come “diritto costituzionale” (Boldrini, 2014 - Rodotà, 2015)
- Si tratta di approcci culturalmente e giuridicamente sbagliati perché
 - **pongono l'accento sul mezzo e non sull'obiettivo**, ed equivalgono ad affermare che invece di punire l'omicidio a prescindere dal *modus commissi delicti*, dovrebbero esistere tante fattispecie quante sono le condotte che producono lo stesso evento
 - **propongono la costituzionalizzazione di una specifica tecnologia**. Perché allora, non garantire il **diritto alla tecnologia della congelazione**, che consente di combattere la fame?
 - **disapplicando il Rasoio di Occam, moltiplicano entia praeter necessitatem**. L'esistenza dei diritti umani, nei termini già indicati, è ampiamente sufficiente a fondare interventi normativi e interpretazioni giurisprudenziali senza la necessità di crearne di nuovi

“Digital Right” o Technology-affected Right?

- Più che di Digital Right avrebbe più senso parlare di **Digital Technology-affected Right** o meglio ancora di **Technology-affected Right** in modo da
 - *Rispettare il Rasoio di Occam*
 - *Riportare in asse la dialettica fra potere e diritto*
 - *Togliere alle Big Tech il controllo sui diritti individuali*
 - *Restituire ai poteri dello Stato la responsabilità di garantire la tutela dei diritti*
- Il concetto di **Technology-affected Right** è
 - *Un umbrella word. Non crea “nuovi diritti” ma identifica quelli più interessati dalla trasformazione tecnologica*
 - *Non si applica solo ai diritti umani, ma anche a quelli dell’impresa*
 - *Più efficiente per descrivere i problemi normativi e giurisprudenziali causati dalla pervasività delle tecnologie dell’informazione*
 - *Più funzionale per fornire linee guida ai policy maker e ai decisori su come regolare l’impiego delle tecnologie dell’informazione*

Technology-affected Right e überdiritti

- I **Technology-affected Right** evidenziano il cambio di attitudine rispetto al concetto di diritto dal punto di vista dell'individuo
 - *Ciascun diritto diventa assoluto, un **überdiritto** non negoziabile che soggiace al paradosso della forza irresistibile (caso paradigmatico, la "privacy")*
 - *La pretesa etica individuale diventa criterio di interpretazione e applicazione della norma (caso paradigmatico, la cancel culture)*
 - *Fight the Power non è più solo un rap dei Public Enemy ma una costante in iniziative di vario tipo, dal free-software alle criptovalute a Wikileaks*

Technology-affected Right e Big Tech

- I **Technology-affected Right** sono oggetto di appropriazione da parte delle imprese
 - *I diritti umani diventano componenti delle strategie commerciali delle multinazionali (caso paradigmatico, la strumentalizzazione della segretezza delle comunicazioni per vendere smartphone e tablet)*
 - *In quanto tali, sono negoziabili come qualsiasi altro elemento commerciale*
 - *Sono oggetto di appropriazione tramite forme di “giustizia privata”, sottraendo alle persone il diritto a rivolgersi a un giudice*

Technology-affected Right e “Powers-that-be”

- I ***Technology-affected Right*** entrano nell’agenda degli Stati da diversi punti di **accesso**
 - *I diritti umani diventano giustificazione per scelte geopolitiche*
 - *Perdono la loro “sacralità” e diventano armi nell’arsenale di uno Stato (weaponizzazione dei diritti umani - lawfare) da usare in nome del “Greater Good”*
 - *Diventano strumentali, anche in Occidente, a sostenere il passaggio dal rule of law al rule by law*
 - *Cedono il passo a metodi come il nudging che scavalcano il controllo parlamentare sulle attività dell’esecutivo*

Digital Right e universalismo dei diritti: il pericoloso reboot del diritto naturale



Michiel Jansz van Mierevelt - Hugo Grotius



Jeremy Bentham - medallion, medalist: Pierre Jean David d'Angers (MET, 2000.455.2)

Verifica sperimentale

La seconda parte di questa presentazione è dedicata alla verifica sperimentale della correttezza dell'ipotesi formulata nella prima, analizzando tre fenomeni

Sicurezza

Privacy

AI

Interessi dello Stato e diritti della persona

**ORDINE PUBBLICO
PUBBLICA SICUREZZA
SICUREZZA NAZIONALE
INTERESSI NAZIONALI, ESSENZIALI
SICUREZZA CIBERNETICA**

Di tutti questi concetti si può dire quello che il Metastasio scriveva dell'Araba Fenice
Che ci sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa

Sicurezza nazionale e diritti individuali

Fonti

- **SICUREZZA NAZIONALE**

- Regio Decreto 31/23 - L. 473/25 (Istituzione di una Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale)
- Art. 126 Cost. potere del Presidente della Repubblica di sciogliere il Consiglio regionale e rimuovere il Presidente della Giunta per ragioni di sicurezza nazionale
- Art. 1 comma 1 lett. a) L. 124/07 “Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva: a) l’alta direzione e la responsabilità generale della politica dell’informazione per la sicurezza, nell’interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento”

- **INTERESSI NAZIONALI, ESSENZIALI**

- Art. 1 DL 21/12 - L. 56/12 conferimento di poteri speciali in caso di “minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale”

- **SICUREZZA CIBERNETICA**

- D.lgs. n. 65 /18 (Recepimento direttiva NIS) Art. 1 commi 1 e 2 lett. a) 1. Il presente decreto stabilisce misure volte a conseguire un livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea.
2. Ai fini del comma 1, il presente decreto prevede:
a) l'inclusione nella strategia nazionale di sicurezza cibernetica di previsioni in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto;
- L. 133/19 - Perimetro nazionale di sicurezza cibernetica
- L. 142/22 - Offensive security di Stato

Problemi causati dalla sciatteria definitoria

- Non è semplice stabilire una relazione fra gli istituti espressamente previsti dalla Costituzione e le fantasiose (o criptiche) definizioni contenute nella normativa appena richiamata. Tuttavia, almeno in prima approssimazione si può **concludere** innanzi tutto che la **sicurezza nazionale “cibernetica”** abbia **rango costituzionale** in quanto **parte** della più **ampia nozione di “sicurezza nazionale”** di cui all’art. 126 della Costituzione.
- Il fatto, poi, che il citato art. 1 comma I DL 105/19 convertito con L. 133/19 consideri come oggetto di tutela le infrastrutture necessarie al “mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato”, consente di compiere un **passo interpretativo** ulteriore che **collega** la “**sicurezza nazionale cibernetica**” all’**ordine pubblico**. Quindi, almeno parzialmente, la “**sicurezza nazionale cibernetica**” afferisce all’ambito della **pubblica sicurezza**, come strumento necessario alla protezione di quegli **interessi primari** che sono parte essenziale dell’ordine pubblico

Problemi causati dalla sciatteria definitoria

- Per chiudere il cerchio, allora, è necessario cercare di stabilire un collegamento fra la nozione di “interessi pubblici primari” individuata dalla Corte costituzionale come elemento costitutivo della nozione di ordine pubblico e quella di “interesse nazionale”, tipizzata solo a livello di legge ordinaria.
- La difficoltà principale di questo tentativo sta nel fatto che il concetto di “interesse nazionale” è di natura squisitamente (geo)politica, materia nella quale non vigono i limiti stretti della teoria dell’interpretazione e dove, dunque, una certa “fluidità” dei significati può essere addirittura accettata invece che rifiutata.
- Uno spunto arriva dal concetto di *National Strategy* nella dottrina militare statunitense definita come: *l’arte e la scienza di sviluppare e usare poteri politici, economici, militari e informativi insieme alla forza armata, in tempo di pace e di guerra, per raggiungere gli **obiettivi politici prefissati** ... a livello più astratto, gli obiettivi sono **espressi** nella forma dell’**interesse nazionale**. Questi interessi sono ciò che una nazione vuole, ciò di cui ha bisogno, e ciò di cui si preoccupa. Nello specifico, l’interesse nazionale comprende quattro aree: sopravvivenza e sicurezza/incolumità, integrità politica e territoriale, stabilità economica e benessere, stabilità ... **Alcuni interessi** che una nazione considera come **essenziali** sono qualificati come **interessi vitali** che si distinguono dagli altri perché le nazioni non sono disposte a scendere a compromessi sulla loro portata e sono spesso pronte ad utilizzare il conflitto per supportarli.*
- E’ evidente la (quantomeno) parziale sovrapposizione con il modo in cui la Corte costituzionale ha definito l’ordine pubblico e in particolare con il concetto di “interessi primari”. E si può dunque concludere che, nel nostro ordinamento, il concetto di “**interesse nazionale**” afferisce **non solo** all’ambito della **difesa dello Stato** ma anche a quello dell’**ordine pubblico** e che, dunque, la **protezione dell’interesse nazionale** rientri anche nell’**oggetto** delle attività di **pubblica sicurezza**

Perché è rilevante il problema della definizione

- La difesa dello Stato spetta alle Forze Armate, comandate dal Presidente della Repubblica
- Ordine e sicurezza pubblica sono di competenza del Ministero dell'interno
- L'alta direzione la responsabilità della politica dell'informazione per la sicurezza nell'interesse e per la difesa della Repubblica spettano al Presidente del Consiglio

L'assenza di chiarezza nelle definizioni legittima una domanda:

CHI GOVERNA LA SICUREZZA NAZIONALE?

Non è una domanda retorica o astratta

I controlli (tecnologici) di pubblica sicurezza

- Sistema informativo Schengen
- Sistema informativo visti
- Sistema informativo interforze per i precedenti di polizia
- Casellario giudiziario
- Banche dati biometriche (impronte digitali, fotosegnalazioni, DNA)
- Intercettazioni-Trojan
- Anagrafe tributaria
- Anagrafe e Stato civile
- Banche dati finanziarie
- PRA
- Sistemi di videosorveglianza delle polizie locali



Che c'è da ridere?

I controlli tecnologici indiretti

- I sistemi di credit-scoring
- Dati di traffico telematico
- Dati generati dagli “oscuramenti”
- Dati e informazioni trattate dalle piattaforme di social networking



Tecnologia, public policy, rule of law

La tecnologia dell'informazione è una abilitatore di disordine



An event occurring somewhere in the World may cause direct consequences at homeland level (the Thunberg Case). Borders don't matter anymore



Domestic radicalisation and extremist propaganda are easier to organise



Hacktivism, Flash-Mob and Political Demonstration are faster and more manageable



individual Disorder-Inducing behaviours/strategies are more effective

Stato, Cittadini e Rule of Law

La tecnologia dell'informazione è un equalizzatore di forze

In passato la superiorità tecnologica era un'esclusiva dello Stato



God created men.
Samuel Colt made them equal.



Less trained infantrymen overcame samurai in Satsuma revolt thank to Western firearms

Present: technological superiority is not exclusive prerogative of the State anymore



Stato, Diritti e Tecnocontrollo

Facebook chiude 23 pagine di fakenews, la metà diffondeva contenuti pro Lega e M5S

Source: *La Stampa* Online edition- May 12, 2019




Le politiche pubbliche non sono più solo nelle mani dello Stato

Le politiche pubbliche sono diventate tossicamente dipendenti dall'industria ICT

Il settore privato è diventato un interlocutore paritario, con un'agenda non sempre coerente con quella dello Stato

La fine del vecchio ordine mondiale e l'avvento del Neomedievalismo tecnologico



- Nell'ordine medievale, lo "Stato" coincideva con il monarca (re, imperatore, ordini cavallereschi ecc.)
- Il potere era distribuito in una molteplicità di centri (re, nobili, vescovi, papato), ciascuno dei quali, a vario livello, "gestiva" un apparato di applicazione della forza per la tutela dei propri interessi
- Con la Pace di Westfalia, stipulata nel 1648, cessano le "guerre religiose" che avevano infiammato l'Europa coinvolgendo Francia, Spagna, Germania, Sacro Romano Impero (e che si intersecavano però con rivendicazioni economiche, dinastiche e politiche)
- Normalmente si associano alla Pace di Westfalia la nascita dello Stato assoluto inteso come soggetto politico-giuridico *superiorem non recognoscens* e del riconoscimento, fra Stati assoluti, della reciproca sovranità a prescindere dalle convinzioni religiose del sovrano
- L'ordine politico internazionale scaturito dalla Pace di Westfalia è quello nel quale, almeno in teoria, viviamo ancora oggi
- Solo uno Stato sovrano può essere attore della politica internazionale e scatenare "legittimamente" una guerra
- Il monopolio della forza è un'attribuzione dello Stato sovrano
- I concetti di ordine pubblico, pubblica sicurezza e dunque di sicurezza nazionale sono la conseguenza di questo antecedente storico-politico



È veramente così?

Come funziona la sicurezza nazionale

- Protezione degli interessi e delle infrastrutture critiche dello Stato
- Viene praticata “a prescindere” dalle Leggi
- Rispetta “ipocritamente” il Rule of law



Come funziona la sicurezza nazionale

October 22, 2021
12:45 AM CEST
Last Updated 18 days ago

Technology

EXCLUSIVE Governments turn tables on ransomware gang REvil by pushing it offline

4 minute read

By Joseph Menn and Christopher Bing


[Twitter](#) [Facebook](#) [LinkedIn](#) [Email](#) [Link](#)



1/3 Acting U.S. Attorney for the Northern District of California Stephanie Hinds speaks about the Colonial Pipeline ransomware attack during a news conference with Deputy U.S. Attorney General Lisa Monaco and FBI Deputy Director Paul Abbate at the Justice Department in Washington, U.S., ...

[Read More](#)

<https://www.reuters.com/technology/exclusive-governments-turn-tables-ransomware-gang-revil-by-pushing-it-offline-2021-10-21/>



By British Library - <https://www.flickr.com/photos/britishlibrary/11079164306/>,
No restrictions, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=105628632>

E questo fu il motivo per cui proibì loro di viaggiare all'estero e di andare in giro a conoscere i costumi stranieri, le abitudini di gente poco istruita e le diverse maniere di governare. Inoltre bandì da Sparta tutti i forestieri che non avessero dato una ragione molto valida essere lì; non perché temesse che si informassero e imitassero il suo modo di governare (come dice Tucidide), o che imparassero qualcosa di buono, ma piuttosto che introducessero qualcosa di contrario ai buoni costumi. Gli stranieri portano parole straniere; queste novità producono idee nuove; e su queste si costruiscono opinioni e sentimenti il cui carattere discordante distrugge l'armonia dello stato. Era tanto attento a salvare la sua città dall'infezione delle cattive abitudini straniere, quanto gli uomini sono soliti impedire l'introduzione di una pestilenza. (Plutarco)



Di Branch of the National Union of Journalists (BNUJ). - <https://web.archive.org/web/20080608013945/http://www.netcharles.com/orwell/pics/orwell-unioncard.htm>, Pubblico dominio,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2001660>


The purpose of Newspeak was not only to provide a medium of expression for the world-view and mental habits proper to the devotees of Ingsoc, but to make all other modes of thought impossible ... It was intended that when Newspeak had been adopted once and for all and Oldspeak forgotten, a heretical thought—that is, a thought diverging from the principles of Ingsoc—should be literally unthinkable, at least so far as thought is dependent on words.

(George Orwell - 1984)



L'apertura all'Occidente e la diffusione di modelli sociali profondamente diversi sono state un effetto collaterale derivante dalla strategia industriale cinese. La sfida per Xi Jinping è resistere al dissenso causato da idee non ortodosse e dalla loro circolazione. La necessità geopolitica di trasformare la Cina in una potenza non solo regionale ha richiesto una forte accentuazione del ruolo di una cultura nazionale basata su valori forti e sul rigetto di modelli incompatibili con l'obiettivo della *Common Prosperity*. Questo si è tradotto nel fronteggiare il concetto di ricchezza, l'edonismo alimentato dall'industria dell'intrattenimento e una visione rinunciataria del lavoro ispirate dai modelli occidentali (movimento *Tang Ping*).

human mind, especially after



*Head of Lycurgus, from the marble
in the Vatican Museum.*

By British Library - <https://www.flickr.com/photos/britishlibrary/11079164306/>,
No restrictions, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=105628632>



**Al netto delle ovvie differenze storiche, politiche ed etnoculturali,
c'è veramente così tanta differenza fra queste due visioni del mondo?**

**I modelli culturali sono funzionali all'autopreservazione del Potere, a
prescindere da tempi, luoghi e leggi**

**Chi decide la "superiorità" di un modello culturale
e dei limiti alla sua protezione?**

La risposta è necessariamente politica e non giuridica.

Ma non sono più gli Stati (almeno in Occidente) i soggetti in grado di rispondere

Come le tecnologie dell'informazione cambiano diritto e società

- Alimentazione di idee politiche e culturali
- Costruzione del consenso
- Creazione di gruppi di potere
- Disordine organizzato
- Comportamenti antisociali



COVID-19, Public Policy e Tecnocontrollo

- Le esperienze di Taiwan e della Corea del Sud dimostrano che il tecnocontrollo può convivere con la democrazia
- L'ossessione per la privacy ha annullato la possibilità di un contact-tracing efficace
- La confusione sulla raccolta dei dati e l'incapacità di comprenderli e comunicarli hanno causato ritardi nelle scelte politiche

Serve ancora il Rule of law?


- La perdita di ruolo del sistema dei diritti
- Lo spostamento del confronto etico dalla politica al diritto
- Dal Rule of law all'impero della *δόξα* con il contributo dei social network e, non così controintuitivamente, dei media “tradizionali” e della politica.

Una triste conclusione



Privacy (?)

- Right to be alone
- Need to Know



Le forme di controllo sociale



©Andrea Monti - andrea.monti.photography

Il Grande Fratello (?)



©2005 <https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Friman> - CCASA 3.0

Il Panopticon

Privacy NON è Riservatezza



Photo by [King's Church International](#) on [Unsplash](#)

Right to be alone



Photo by [engin akyurt](#) on [Unsplash](#)

Need-to-Know
(Confidenzialità)

Privacy NON è (solo) tutela della privata

La **Convenzione Europea sui Diritti Umani** tutela la **vita privata e familiare (articolo 8)** insieme al **domicilio** e alla **corrispondenza**.

Vita privata e familiare
NON EQUIVALGONO
al *Right to be Alone*

La vita privata e familiare sono tutelate
ANCHE in pubblico
La Corte europea dei diritti umani ha applicato l'articolo 8 a casi che non hanno nulla a che vedere con il *Right to be Alone*

Il “caso Mesiano”



IL CASO. Il magistrato del verdetto Fininvest-Cir seguito da una telecamera
Ironie sull'abbigliamento e la promozione ottenuta due giorni fa dal Csm

E Canale 5 "pedina" il giudice Mesiano "Stravaganti i suoi comportamenti"

di EMILIO RANDACIO



MILANO - Il filmato viene rilanciato alle 10.04 di ieri da "Mattino 5", contenitore di news e approfondimenti delle reti Mediaset. Il conduttore, Claudio Brachino, annuncia ai telespettatori le immagini "in esclusiva" dei presunti comportamenti "stravaganti" del giudice civile milanese, Raimondo Mesiano.

Lo scoop si basa su un video di pochi minuti sulla vita privata del magistrato che, non più tardi di due settimane fa, ha condannato il gruppo Fininvest a risarcire alla Cir di Carlo De Benedetti 750 milioni di euro, per lo "scippo" di Segrate: il lodo sul controllo del pacchetto azionario della Mondadori che si è risolto nel 1990 a favore del gruppo Fininvest in cambio di mazzette versate ad alcuni giudici romani.

Il video ritrae di nascosto l'interessato, mentre esce di casa, passeggia per le vie di Milano, attende il proprio turno dal barbiere. "Nel suo weekend - spiega la voce narrante nell'illustrare le presunte "stravaganze" di Mesiano - lontano dalle scartoffie del tribunale e dagli impegni istituzionali, sveste la toga e si cala nei panni del comune cittadino. Certo, non un cittadino qualunque", spiega una voce femminile. E mentre lo spettatore pregusta scene clamorose o perlomeno inconsuete, ecco che lo zoom inquadra Mesiano fermo al semaforo.

La privacy non riguarda indagini e intelligence

Le indagini penali richiedono necessariamente una violazione della sfera privata: intercettazioni, perquisizioni e sequestri sono strumenti ineliminabili. Tuttavia, il diritto al giusto processo garantisce la persona dagli abusi e la legge stabilisce in quali casi è lecito usare questi strumenti

La “sicurezza nazionale” pretende di avere il potere di fare *whatever it takes* per proteggere la sopravvivenza dello Stato.

Le necessità di ordine e sicurezza pubblica - si dice - prevalgono sulla “privacy”.

Questo è certamente vero, ma non è il punto.

Ciò che conta è capire se esistono dei rimedi efficaci per reagire agli abusi di poteri che, purtroppo, sono necessari

La privacy non necessariamente tutela la dignità

Tutelare la dignità della persona tramite la privacy è, in realtà, discriminatorio.

La Corte suprema indiana ha stabilito che

Yet in a democratic Constitution founded on the rule of law, their rights are as sacred as those conferred on other citizens to protect their freedoms and liberties. Sexual orientation is an essential attribute of privacy. Discrimination against an individual on the basis of sexual orientation is deeply offensive to the dignity and self-worth of the individual. Equality demands that the sexual orientation of each individual in society must be protected on an even platform. The right to privacy and the protection of sexual orientation lie at the core of the fundamental rights guaranteed by Articles 14, 15 and 21 of the Constitution,

Tuttavia, affermare che il (diritto alla) dignità è protetto dal (diritto alla) segretezza aumenta, ma non elimina la discriminazione contro i membri di una minoranza.

Se intendiamo privacy come segretezza,

ciò che si ottiene in realtà è un approccio ipocrita del tipo “occhio non vede...”.

Al contrario, riconoscendo gli esseri umani per la loro natura umana - piuttosto che per altri fattori - riconosciamo e rispettiamo la loro dignità essenziale, senza tracciare una distinzione arbitraria tra la sfera privata e quella pubblica.

La privacy può ledere il diritto alla vita e alla cura?

Una malintesa concezione della privacy, confusa con la protezione dei dati personali (e viceversa) rallenta fino a paralizzare la ricerca scientifica

La pandemia ha dimostrato chiaramente le conseguenze di questa attitudine: l'asfittica nozione di privacy ha impedito il contact tracing e costringe i ricercatori ad operare in semi clandestinità

La profilazione non viola la privacy

The OCEAN Psychometric Profiling model

Unlike features like gender and age, psychometric characteristics are not directly observable, so they need to be inferred. Statistical models are used for this purpose. Cambridge University PhD Michal Kosinski, a pioneer in the field of psychometric profiling and digital behaviour, was the first to show that digital records could be used to ascertain sensitive traits about people, including information about their personality. Using relatively elementary statistical techniques, researchers can infer psychometric profiles at much larger scales and with more accuracy and efficiency than previously possible.

Varoon Bashyakarla Psychometric Profiling:
Persuasion by Personality in Elections

1. Facebook + Survey Data Collected

Individuals respond to a survey and grant access to their Facebook profile data. In this example, 10,000 people take part.

User Number	Like art?	Like CNN?	(...)	Like BMW?	O	C	E	A	N
1	Yes	No	...	Yes	0.4	0.2	0.5	0.1	0.9
2	No	Yes	...	Yes	0.2	0.2	0.9	0.0	0.5
(...)	(...)
10,000	No	Yes	...	Yes	0.9	0.4	0.2	0.9	0.6

'Likes' from Facebook Pages Answers to Survey

2. Data Compression

At this point, there are hundreds of data points from each user's Facebook page 'likes'. These are distilled into a smaller number of distinct categories. Each user is given a new profile comprised of these categories. For instance, 500+ page 'likes' can be condensed to 100 categories.

User Number	Category 1	Category 2	Category 3	Category 4	(...)	Category 100
1	3	-2	0.6	0.5	...	1.2
2	-1	0.8	-2	0.3	...	0.9
(...)
10,000	5	4	0.3	0.1	...	0.4

3. Prediction

The model generates a relationship between the category data and survey results for each user. For example, Category 5 may be predictive of openness, and Category 43 may be predictive of agreeableness. From here, the model's accuracy is assessed based on the differences between the predicted values and the actual survey outcome for each user.

User Number	Category 1	Category 2	Category 3	Category 4	(...)	Category 100	Openness from Survey (TRUTH)	Openness from Algorithm (EST.)	Difference
1	3	-2	0.6	0.5	...	1.2	0.4	0.35	0.05
2	-1	0.8	-2	0.3	...	0.9	0.2	0.2	0
(...)
10,000	5	4	0.3	0.1	...	0.4	0.9	1	-0.1

Icons from zidney and SBTS (The Noun Project)

4. OCEAN Profiles of Surveyed Users

If the model performs satisfactorily, then Facebook 'likes' have been demonstrated to predict survey responses and – by extension – users' OCEAN profiles.



5. Extrapolating Results: OCEAN Profiles of Other Users

An estimated OCEAN profile can then be generated for users who haven't taken part in the survey. The model can predict OCEAN scores for any Facebook user whose data is accessible, as long as the user has enough 'likes'.


User Number	Like art?	Like CNN?	(...)	Like BMW?	O	C	E	A	N
10,001	No	Yes	...	No	?	?	?	?	?
10,002	No	Yes	...	Yes	?	?	?	?	?
(...)	(...)
500,00	Yes	Yes	...	No	?	?	?	?	?

Data from Facebook used to predict Data from Survey (not completed)



6. Putting it all together

Advertisements are designed for specific OCEAN profiles. They are selectively targeted to affect a desired outcome (e.g., a vote).



La privacy alimenta il capitalismo della solitudine

- Non è vero che i dati sono il nuovo petrolio
- I diritti fondamentali sono diventati beni disponibili da barattare per un'effimera "attestazione di esistenza in vita" certificata da "like" e "amici"
- È la capitalizzazione della solitudine spacciata per socialità mediata dai computer.
- Il risultato della scomparsa dell'interazione diretta è la perdita di consapevolezza del ruolo e dell'importanza dei diritti individuali
- Se è vero che *ubi societas ibi jus*, allora non essendoci più la *societas* lo *jus* diventa commerciabile.
- Rivendicare il ruolo dei diritti della persona significa affermare l'importanza di vivere insieme, e non come monadi.



Privacy non è protezione dei dati personali

La **Carta di Nizza** (quanto di più vicino possibile a una costituzione europea) distingue il diritto al **rispetto della vita privata e familiare (articolo 7)** da quello **alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8)**.

Il **Regolamento generale sulla protezione dei dati personali** non contiene la parola “privacy”

La **protezione dei dati personali** è strumentale ai fini della **tutela dei diritti e delle libertà fondamentali della persona**

Per certi versi, la **protezione dei dati personali** è uno strumento estremamente più potente della “privacy” per **tutelare i diritti e delle libertà fondamentali della persona**

La **protezione dei dati personali** è positivizzata, chiaramente definita, immediatamente applicabile, al netto della sua balcanizzazione ideologica

La confusione sull'oggetto della tutela

Il dibattito pubblico, politico e normativa sulla “privacy” soffre di un problema di impianto: occuparsi delle “cose” invece che dei diritti

Invece di regolare gli effetti di un comportamento a prescindere dagli strumenti che consentono di porlo in essere, ci si occupa del “come” invece del “cosa”

La conseguenza è inseguire qualsiasi “innovazione” tecnologica e cercare di metterle un freno. È una strategia che i fatti hanno dimostrato essere fallimentare

La soluzione era a portata di mano già da molto tempo, ed era (è) contenuta nell’art. 615 bis del Codice penale

Se la necessità era di adeguare la tutela alle nuove forme di invasività tecnologica sarebbe stato sufficiente aggiungere il trattamento di informazioni all’uso di strumenti di ripresa audiovisiva come modalità di commissione del fatto.


Privacy come *umbrella word*

- Non esiste una positivizzazione del diritto alla privacy,
- In linea di massima, tutte le costituzioni liberali proteggono segretezza delle comunicazioni (*Need-to-know*), inviolabilità del domicilio (*Right to be alone*), dignità della persona (non discriminazione), libertà di espressione (*whistleblowing*),
- Ciascuno di questi diritti può costituire un elemento della nozione di privacy,
- La privacy, dunque, si può configurare come un *umbrella word* che riassume vari diritti ma non ne identifica uno distinto e autonomo dagli altri

Privacy come controllo sulle proprie informazioni

Privacy come potere di decidere cosa, con chi e quando condividere

Nozione dinamica di privacy: una volta comunicate le informazioni ci sono altri diritti che entrano in gioco per tutelare la persona (tutela della dignità della persona, dell'identità individuale, del diritto di difesa)



© 2009 A. Adams et al. *The Japanese sense of information privacy*
DOI: 10.1007/s00146-009-0228-z

La Privacy è una frazione della staffetta dei diritti. Non per questo è meno importante



Robotica, AI e tutto il resto

Artificial Intelligence

SmartApp Virtuale
Cyber-qualsiasicosa

Blockchain

Data Ethics

Self Driving Car


Errori concettuali

Intelligenza Artificiale è intelligenza artificiale
D. Dennet - D. Hostadter *L'io della mente*


**Perché le Leggi della Robotica non sono leggi e
non possono essere considerate**

Il pericolo della scorciatoia (e della deriva) etica

AI e immaginario collettivo



2001: Space Odyssey - 1968 MGM



Bicentennial Man - 1999 Columbia TriStar



AI Artificial Intelligence - 2001 WB-Dreamworks



I Robot - 2004 20th Century Fox



Ex Machina - 2014 Universal


Archetipi dell'immaginario collettivo sull'AI



Altra forma di vita autonoma



Replica della vita umana




Vita artificiale controllata dall'uomo



Super-essere

Come gli archetipi si concretizzano



Altra forma di vita autonoma



INDIPENDENZA OPERATIVA DELLE MACCHINE
IMITAZIONE DELL'APPARENZA UMANA




Replica della vita umana

Vita artificiale controllata dall'uomo




CLONAZIONE GENETICA
REPLICA DEI PROCESSI COGNITIVI



TRANSUMANESIMO

Intelligenza vs Coscienza

- L'equivoco fondamentale quando si parla di AI è confondere l'“intelligenza” di un comportamento con l' “intelligenza” quale attributo umano
- Un PLC è progettato per funzionare in modo razionale, cioè “intelligente”, ma questo non lo rende “intelligente” in senso umano, né “cosciente”
- In alcuni casi una persona affetta da patologie neurodegenerative o psichiatriche può essere cosciente, agire in modo razionale, ma essere preda di un delirio (cioè di un assioma sbagliato, sul quale operare logicamente)
- Torna ancora una volta in gioco la confusione semantica sui diversi significati assunti dallo stesso significante



La “soggettività” dell’AI

- **La confusione di questi concetti porta al dibattito privo di senso sulla possibilità di attribuire soggettività giuridica all’AI**
- **Alcuni teorizzano addirittura l’uso del diritto per regolare la “convivenza” fra uomo e macchina**
- **Il Parlamento Europeo ha veramente preso in considerazione la possibilità di utilizzare le tre leggi della robotica teorizzate da Asimov nei suoi romanzi per regolamentare il settore;**
- **La Commissione Europea sta lavorando ad un Regolamento che è basato su una distinzione semplicemente sbagliata fra software “stupidi” e software “intelligenti” – cioè basati su AI – sul presupposto che i secondi siano pericolosi**



“Soggettività giuridica” e identità

- La “soggettività giuridica” di un oggetto o di un concetto non è di per sé inconcepibile o paradossale
 - Gli ordinamenti contengono esempi come, appunto, la “persona giuridica” (ad esempio, le società di capitali), che però sono dei “falsi palesi”: nessuno pensa veramente che una SPA
 - In Nuova Zelanda, si sta discutendo se attribuire personalità giuridica ai fiumi (<https://apnews.com/article/religion-sacred-rivers-new-zealand-86d34a78f5fc662ccd554dd7f578d217>)
- Allo stesso modo, e di conseguenza, l’identità giuridica ben può essere attribuita ad entità immateriali
- Il punto critico è evitare di confondere piani diversi e pensare che ci possa essere un’equiparazione fra la dimensione naturalistica dell’identità fisica di un essere vivente, senziente e cosciente di sé e quella artificiale (e a volte artificiosa) di costruzioni logiche o giuridiche

Identità e responsabilizzazione

- **Riconoscere l'identità di un AI significa “responsabilizzare” un software rendendolo un centro autonomo di diritti e obblighi**
- **Parlare di “soggettività giuridica” dell'AI significa spostare il peso della responsabilità dalla sfera dell'individuo a quella delle macchine**
- **Questo implica negare la sua natura di prodotto (anche se in EU è considerato un “atto creativo”) creando il presupposto per una deresponsabilizzazione di chi lo ha progettato, realizzato e utilizzato**

Identità e responsabilità

- **Anche in questo caso bisogna, però, selezionare il significato corretto in relazione al significante “responsabilità”**
- **In termini puramente naturalistici, come causa prossima, un software, come qualsiasi altro oggetto, può ben essere “responsabile” di un errore o di un danno.**
- **Questo, però, non significa che sia “responsabile” giuridicamente o eticamente**

Diritto ed etica nell'AI

- **Le difficoltà di comprensione da parte di giuristi e legislatori della reale natura dell'AI e la spregiudicatezza del marketing di settore favoriscono il diffondersi di un approccio “etico” alla regolamentazione dell'AI**
- **Questo è un pericoloso Cavallo di Troia per la sostituzione dell'etica al diritto come strumento di regolazione dei rapporti sociali**
- **L'etica è pericolosa da un punto di vista politico e giuridico ma diventa una leva di molto efficace: consente di “forzare la mano” – meglio, la mente – di decisori e consociati promettendo loro di stipulare un patto con il diavolo: trasformarli una divinità che crea il proprio schiavo**
- **Non è affatto detto che, in questo patto, a Mefistofele vada male come in quello con Faust**

La realtà normativa

Codice civile - artt. 2043-2050

Codice penale - art. 582 (lesioni personali), art. 589 (omicidio colposo), artt. 575 (omicidio) - art. 43 (dolo eventuale)

L. 633/41 - Diritto d'autore, software e data base

D.lgs. 30/2005 - Codice della proprietà industriale

Reg. UE 679/2016

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 - Recepimento direttiva macchine

Macchina è insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata

Conclusioni

- I diritti (umani) sono sempre gli stessi perché l'essere umano è sempre lo stesso
- Le tecnologie dell'informazione non hanno creato “nuovi diritti” ma hanno svelato l'ipocrisia del “diritto universale”
- Come tutte le tecnologie “strutturali” hanno, però, cambiato il modo in cui questi diritti vengono percepiti ed esercitati
- La possibilità di esercizio individuale dei diritti umani li ha trasformati in veicolo di (irrazionali) pretese singolaristiche, amplificate dalla scomparsa di aggregazioni sociali (abbastanza) stabili accomunate da valori e principi condivisi. Gli utenti diventano insetti che si aggregano in sciame diversi, a seconda delle necessità
- Nello stesso tempo, grandi imprese e Stati nazionali hanno inglobato i diritti umani nelle proprie agende, e li usano per sostenere strategie commerciali ed obiettivi (geo)politici
- La tutela effettiva ed efficace dei diritti umani richiede non nuove leggi di diritto sostanziale, ma innanzi tutto un cambio culturale nel legislatore e nel giudicante. Devono smettere di guardare alla tecnologia come un qualcosa di inconoscibile e assumersi la responsabilità di conoscere per deliberare su questioni che riguardano la vita di tutti.



www.ictlex.net
blog.andreamonti.eu
monti.jp



www.linkedin.com/in/amonti/



Spiacente, non sono in altri social network
Lo siento, no estoy en otras social network
Désolé, je ne suis pas sur d'autres social network
Sorry, no other social networks available
すみません、他のSNSはやっていません。

Grazie per l'attenzione

:)